

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979,
n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare
lo svolgimento di scrutini ed esami

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della astensione dalle operazioni di valutazione e di scrutinio di una parte, ancorchè non rilevante, del personale docente non di ruolo che impedisce lo svolgimento degli adempimenti conclusivi dell'anno scolastico con conseguente impossibilità per le classi interessate di effettuare gli esami di licenza media, di licenza di istituto d'arte, di qualifica professionale e di idoneità, si rende necessario far ricorso all'adozione del presente decreto-legge al fine di assicurare alla totalità degli alunni parità di trattamento in ordine alla realizzazione del diritto allo studio e di tutelare, nel contempo, i diritti imprescrittibili delle famiglie.

Gli scrutini, com'è noto, avrebbero dovuto effettuarsi entro il 16 giugno; gli esami di licenza media, di qualifica professionale e di idoneità entro il mese di giugno, così da consentire l'inizio di quelli di maturità alla data del 3 luglio.

I docenti non di ruolo che si astengono dalle predette operazioni sono incaricati a tempo indeterminato che per difetto dei requisiti prescritti non hanno potuto beneficiare dell'immissione in ruolo prevista dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, incaricati annuali e supplenti temporanei.

Per tali docenti (circa 35.000) il Governo, in attesa di soluzioni organiche, ha già assunto un preciso impegno con i sindacati confederali ed autonomi della scuola di approntare soluzioni amministrative e legislative che assicurino il mantenimento del rapporto di impiego per l'anno scolastico 1979-1980.

Tali soluzioni non hanno però soddisfatto una parte sempre più ristretta dei docenti precari, che ha dichiarato di voler mantenere il blocco degli scrutini e degli esami fino a quando il Governo non avrà adottato radicali provvedimenti volti alla loro sistemazione definitiva nei ruoli.

Lo stato di agitazione del personale non di ruolo è tale da creare disagi in un numero elevato di classi, in quanto, com'è noto, i consigli di classe che deliberano la valutazione o lo scrutinio e le commissioni di esame si collocano nella categoria dei colleghi perfetti che, in quanto tali, richiedono la presenza di tutti i docenti appartenenti alla classe o alla commissione.

I predetti insegnanti, anche se in numero molto modesto rispetto a quello dell'intera classe docente, sono stati in condizione di bloccare le operazioni di valutazione o di scrutinio e di esame di tutte le classi, talora numerose, in cui prestano servizio: si pensi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola media che insegnano, rispettivamente, in nove e in sedici classi.

La situazione di blocco degli scrutini e degli esami, anche se non generalizzata in campo nazionale, ma limitata ad alcune zone, ben circoscritte, del paese, impone di emanare l'unito decreto-legge (che viene presentato alle Camere per la conversione) allo scopo di assicurare, come si è detto, a tutti gli alunni parità di trattamento al momento della conclusione dell'anno scolastico con l'effettuazione degli scrutini e degli esami e di sollevare le famiglie interessate dall'attuale stato di incertezza che alimenta un sentimento di frustrazione e di protesta, e per l'urgenza di non procrastinare una situazione che, per la conseguenzialità degli adempimenti previsti nel calendario scolastico (valutazione e scrutini finali di promozione e di ammissione agli esami, esami di licenza, di idoneità e di qualifica, esami di maturità, esami di riparazione per gli istituti di secondo grado), si ripercuoterebbe inevitabilmente sull'inizio del prossimo anno scolastico, sacrificando un interesse comune all'intera società nazionale.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede che per l'anno scolastico 1978-79, i consigli di classe e le commissioni e sottocommissioni d'esame che non abbiano potuto effettuare rispettivamente le valutazioni e gli scrutini e gli esami, ai sensi della normativa vigente, possano validamente essere costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. In ogni caso deve essere assicurata la partecipazione alle commissioni di esame dei docenti di materie per le quali sia

previsto lo svolgimento delle prove scritte o grafiche.

Il secondo comma intende fronteggiare i particolarissimi ed eccezionali casi di emergenza che non possano essere risolti ai sensi delle disposizioni impartite nel comma precedente. In tali ipotesi i provveditori agli studi competenti per territorio potranno adottare motivati provvedimenti, quali ad esempio la nomina di docenti di altre classi della stessa scuola o di altre scuole ovvero la ulteriore riduzione del numero dei componenti i consigli di classe e le commissioni e sottocommissioni di esame.

Il terzo comma infine ha carattere meramente cautelativo al fine di scongiurare eccezionali, anche se sporadici, casi di blocco degli esami di maturità da parte di docenti chiamati a far parte delle commissioni dei predetti esami di maturità. In tali casi si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi.

In conclusione con il decreto-legge, come si può rilevare, non si intende derogare alla normativa vigente per la generalità degli scrutini e degli esami, normativa che si è già tradotta nell'esercizio corretto della grande maggioranza delle prove, ma si vuole approntare un rimedio eccezionale, limitato all'anno scolastico 1978-79, per i soli casi in cui gli scrutini e gli esami non abbiano potuto o non possano svolgersi secondo le normali modalità a causa dell'agitazione. Si tratta, ripetiamo, di un rimedio estremo che, senza intaccare minimamente i diritti costituzionali, compreso il diritto di sciopero, tende a neutralizzare una situazione di emergenza, riconosciuta e condannata come tale dalle forze sociali del paese.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami.

Decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per garantire a tutti gli studenti una parità di trattamento in ordine alla realizzazione delle loro legittime aspettative, e per assicurare quindi lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica presso i quali si sono verificate o si verifichino eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano i diritti degli studenti delle predette scuole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1978-79, in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presso i quali le valutazioni e gli scrutini finali nonché gli esami di licenza media, di idoneità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza di istituto d'arte non siano stati effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli di classe, le commissioni e le sottocommissioni di esame sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame devono comunque far parte docenti delle materie per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche.

Se tuttavia le valutazioni e gli scrutini finali e gli esami previsti nel precedente comma non potessero ugualmente essere effettuati con le modalità e nei tempi stabiliti, in relazione a tali casi di emergenza del tutto particolari il provveditore agli studi competente per territorio adotterà, per conseguire le finalità enunciate nel presente decreto, provvedimenti urgenti motivati, restando comunque esclusa l'utilizzazione di personale esperto estraneo alla scuola.

Le stesse disposizioni si applicano qualora non possa validamente costituirsi od operare la commissione per il regolare svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO